

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 25 gennaio 2017 —
Lubrizol France SAS/Caisse nationale du Régime social des Indépendants (RSI) — participations
extérieures**

(Causa C-39/17)

(2017/C 112/31)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Lubrizol France SAS

Resistente: Caisse nationale du Régime social des Indépendants (RSI) — participations extérieures

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 28 e 30 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ostino a che il valore dei beni trasferiti dalla Francia a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea, da un soggetto passivo tenuto al contributo sociale di solidarietà a carico delle società e al contributo aggiuntivo a quest'ultimo o per suo conto, per le esigenze della sua impresa, sia preso in considerazione nel calcolo del fatturato complessivo che costituisce la base imponibile di tali contributi.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il
26 gennaio 2017 — Fashion ID GmbH & Co. KG/Verbraucherzentrale NRW eV**

(Causa C-40/17)

(2017/C 112/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Convenuta: Fashion ID GmbH & Co. KG

Attrice: Verbraucherzentrale NRW eV

Altre parti: Facebook Ireland Limited, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Questioni pregiudiziali

1. Se la normativa di cui agli articoli 22, 23 e 24 della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995 ⁽¹⁾, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, osti a una disciplina nazionale che, accanto ai poteri di intervento delle autorità di protezione dei dati e ai mezzi di ricorso riconosciuti all'interessato, riconosca ad associazioni senza scopo di lucro che si occupino della tutela degli interessi dei consumatori la facoltà di agire, in caso di violazione, nei confronti dell'autore della medesima.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

2. Se, in un caso come quello in esame, in cui un soggetto inserisca nella propria pagina Internet un codice di programma in forza del quale il browser dell'utente richiami contenuti di un terzo trasferendo in tal modo dati personali a terzi, il soggetto autore dell'inserimento sia il «responsabile del trattamento» ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, del 23.11.1995, pag. 31), qualora egli non sia in grado di incidere su detta operazione di trattamento dei dati.

3. In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, debba essere interpretato nel senso che disciplini la responsabilità in termini esaustivi, ostando alla proposizione di un'azione civile nei confronti di un terzo che, pur non essendo il «responsabile del trattamento», abbia dato origine all'operazione di trattamento senza peraltro incidervi.
4. In un caso come quello in esame, quali siano i soggetti cui si riferiscano i «legittimi interessi» che devono essere tenuti in considerazione, a norma dell'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE. Se si tratti dell'interesse all'inserimento di contenuti di terzi o dell'interesse del terzo.
5. Quale sia il soggetto cui debba essere espresso, in un caso come quello in esame, il consenso richiesto negli articoli 7, lettera a), e 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE.
6. Se l'obbligo di informazione di cui all'articolo 10 della direttiva 95/46/CE riguardi, in una situazione come quella in esame, anche il gestore di una pagina Internet che abbia inserito il contenuto di un terzo dando così luogo al trattamento di dati personali da parte dei terzi.

⁽¹⁾ GU L 281, pag. 31.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il 1^o febbraio 2017 — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-47/17)

(2017/C 112/33)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem.

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in considerazione dell'obiettivo, del contenuto e della portata del regolamento di Dublino ⁽¹⁾ e della direttiva sulle procedure ⁽²⁾, lo Stato membro richiesto debba deliberare entro due settimane sulla domanda di riesame, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione ⁽³⁾.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se, in considerazione dell'ultima frase dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di Dublino, valga in tal caso il termine massimo di un mese, indicato all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 343/2003 ⁽⁴⁾ (attualmente divenuto articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di Dublino).
- 3) In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se lo Stato membro richiesto, a causa del vocabolo «beijvert» (procura di), utilizzato all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, disponga di un termine ragionevole per deliberare sulla domanda di riesame.
- 4) Qualora si tratti effettivamente di un termine ragionevole entro il quale lo Stato membro richiesto, in forza dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, deve deliberare sulla domanda di riesame, se il decorso di più di sei mesi, come nella fattispecie in esame, configuri ancora un termine ragionevole. In caso di risposta negativa a detta questione, cosa si debba intendere per termine ragionevole.
- 5) Quali conseguenze debbano essere ricollegate alla circostanza che lo Stato membro richiesto non deliberi sulla domanda di riesame entro due settimane o un mese, oppure entro un termine ragionevole. Se in tal caso per l'esame di merito della domanda d'asilo dello straniero sia competente lo Stato membro richiedente o lo Stato membro richiesto.